



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13

del 03.06.2013

Oggetto: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno TRE del mese di Giugno alle ore 19,35 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di regolare invito diramato nei modi e forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Risultano:			presenti	assenti
1	CARIONE Rosario	SINDACO	X	
2	NOCE Teresa	CONSIGLIERE		X
3	CAVALLO Angelo	"	X	
4	LOMBARDO Francesco	"	X	
5	FRAIESE Lorenzo	"	X	
6	MARINO Martino	"	X	
7	SAVRIA Mara	"	X	
8	MARINO Alfonso	"	X	
9	DANIELE Antonio	"	X	
10	MARINO Antonio Pio	"	X	
=	=====	Totale	09	01


RISULTANO PRESENTI N.08 CONSIGLIERI E ASSENTI N.01 CONSIGLIERI.

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO SIG. **ROSARIO CARIONE**.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO DR. **ANTONIO MARTORANO**.

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI E LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA I PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO INDICATO IN OGGETTO, PREMETTENDO CHE, SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA;
- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART.49 T.U.E.L. D.L.GSV. 18.08.2000, N. 267, HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.13

del 03.06.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la dettagliata ed esauriente relazione del Sindaco-presidente;

DOPO ampia discussione;

VISTO l'art.14 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/211, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.-TARES;

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:


- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

-comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

-comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

-comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

-comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.13

del 03.06.2013

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

-comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.13

del 03.06.2013

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dagli uffici comunali;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n.228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)", il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.... in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON VOTI unanimi espressi, a seguito di appello nominale, dai n.09 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013;
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, come risultanti da prospetto allegato;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.13

del 03.06.2013

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to dr. Gennaro BRUNO -

COMUNE DI TRENTINARA

**PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI**

A PREMESSA

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 ha lo scopo di fornire i dati utili sull'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Quest'ultimo infatti, che entrerà nel nostro ordinamento il 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione, ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L.201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARES, infatti ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità di rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento comunale di igiene urbana, solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

B- Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Trentinara,

al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare sul sito del Comune il Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana e il Regolamento per l'utilizzo della piattaforma ecologica comunale.

1. Spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi e i marciapiedi comunali.

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza trisettimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale.

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da:

PERSONALE:

2 operatore L.S.U.

1 autista

MEZZI:

1 motocarri tipo Apecar o Porter con vasca N.U.

Per espletamento del servizio è stata stipulata convenzione con una cooperativa di lavoro, la quale fornisce numero due lavoratori.

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:

- Spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio tecnico;
- Effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali;
- Provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza periodica;

- Raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali
- Rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate;

I rifiuti raccolti vanno direttamente allo smaltimento;

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni, ecc.

2. Raccolta dei rifiuti

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:

- a) Frazione secca residua: con sacchi a perdere;
- b) Frazione umida: raccolta con frequenza trisettimanale, i cui involucri sono forniti dai cittadini senza aggravio di costo per l'Ente.

I sacchi contenenti la frazione secca residua e gli involucri sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.

I rifiuti possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche all'interno delle singole proprietà a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di servizio senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi.

La frazione organica raccolta viene smaltita direttamente.

La raccolta dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giorni festivi.

I rifiuti ingombranti vengono raccolti e trasferiti al sito di stoccaggio.

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza semestrale.

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati dall'Amministrazione Comunale.

3- Raccolta differenziata

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie utenze.

Allo stesso modo, e sempre con cadenza settimanale, si provvede al ritiro dei contenitori in plastica per liquidi e degli imballaggi vari in materiale plastico, conferiti a bordo strada dalle utenze.

Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:

- pile e batterie
- farmaci scaduti
- oli vegetali

Tutti questi prodotti vengono smaltiti direttamente.

E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente tutti i prodotti sotto elencati direttamente:

- componenti elettronici
- imballaggi
- legno
- materiali inerti
- scarti vegetali
- oli minerali
- materiale informatico
- frigoriferi e condizionatori
- televisori e monitor
- lavatrici e lavastoviglie
- pneumatici
- rottami ferrosi

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito.

4- Piattaforma ecologica

L'Ente allo stato attuale non possiede una Piattaforma Ecologica Comunale.

5. Statistiche

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del comune di Trentinara nel 2012, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.

	RACCOLTA	NON DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (kg/ Anno)	
Rifiuti urbani non differenziati		15.364,00
Residui della pulizia stradale		0

	RACCOLTA	DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (kg/anno)	
Carta e cartone		4.066,00
Vetro		6.177,00
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		20.172,00
Oli e grassi commestibili		70,00
Metallo		61,00
Ingombranti riciclati		268,00
Imballaggi in plastica		6.718,00
Altri rifiuti urbani non pericolosi		6,00

RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	
DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA (tonnellate/anno)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	162,00

6. Modello gestionale

Il servizio di gestione dei rifiuti è gestito dall'Ente, avvalendosi di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di una cooperativa, con l'obiettivo di minimizzare i costi.

7. Il programma degli interventi

Nessun intervento in particolare è previsto per il corrente anno.

8. Il Piano degli investimenti

Si stanno cercando di trovare i finanziamenti per procedere alla costruzione di un'isola ecologica.

Di tale investimento si terrà conto nella determinazione dei costi del servizio dei prossimi anni, in relazione alle quote di ammortamento e al capitale.

9. Consuntivi di gestione e scostamenti

Il Comune di Trentinara ha sostenuto negli ultimi anni un costo dello smaltimento dei rifiuti, come si evince dalla seguente tabella:

Anno	Costo smaltimento rifiuti
2010	Euro 168.007,00
2011	Euro 168.938,00
2012	Euro 190.277,00

La percentuale della raccolta differenziata, pur con qualche oscillazione, si è comunque mantenuta stabile negli ultimi anni.

C. Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES), in attuazione di quanto prescritto dall'art.14 del D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011. Pertanto in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (cd. Metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dal Comune, e quindi per essa si rimanda al regolamento per l'applicazione della TARES:

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata al D.P.R.158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2013 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1)Definizioni

I)Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

a)Costi Spazzamento e Lavaggio strade e Piazze pubbliche= CSL

Il costo è stato rilevato considerando il contratto concluso con la cooperativa.

b)Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

E' dato da tutti i costi sostenute per la raccolta.

c)Costi di generali di gestione = CGG

Sono tutti gli altri costi riferiti alla gestione del servizio inclusa una percentuale di costo del personale indicata in misura superiore al 50%.

Data la struttura contabile dell'Ente e data la mancanza di una contabilità industriale la ripartizione è avvenuta secondo criteri omogenei.

La nuova TARES ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente e quanto accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IVA.

Si precisa, inoltre che il valore del costo del personale è stato stimato seguendo i criteri contenuti nell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

2)Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$Ta = CG$$

Dove:

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento(anno 2013)

CG: Costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1)

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2013 deve essere pari al costo totale del 2013. Nella determinazione del costo e di conseguenza della tariffa per l'anno 2013 non abbiamo considerato né l'effetto inflattivo, che sen'altro potrà generare un incremento"virtuale" del costo

sostenute per l'intera filiera della del ciclo gestione rifiuti, né tantomeno abbiamo valutato la necessità di un contenimento dei costi in termini di recupero della produttività.

I valori assunti nel nostro Comune da questi indici sono riportati nella seguente tabella:

costi di gestione del ciclo rifiuti 2012 (CG)	193.618,47
Inflazione prevista anno 2013 (IP)	0
Recupero produttività 2013	0
totale	193.618,47

Costi d'uso del capitale	0
--------------------------	---

Costo totale stimato 2013	193.618,47
TOTALE TARIFFA 2013	193.618,47

3)Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La tariffa si compone quindi di due parti:

TPF + TPV

La parte fissa TPF deve coprire i seguenti costi:

Spazzamento	Euro	32.094,24
Costi generale di gestione	Euro	21.651,08
TOTALE	Euro	53.745,32

La parte variabile TPV deve coprire i seguenti costi:

Costo di raccolta	Euro	139.873,16
Totale	Euro	139.873,16

I dati delle tabelle precedenti saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2013 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di euro 193.812,53, che corrisponde grossomodo a quello che è il gettito attuale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) al lordo dell'addizionale ex ECA che dal 2013

verrà abolita. Ciò significa, nel concreto che, poiché il Comune di Trentinara aveva già un tasso di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti pari al 100%, il nuovo tributo non comporterà, di per sé, alcun aumento complessivo del prelievo fiscale, ma solo una sua diversa ripartizione in virtù dei diversi criteri di calcolo usati nella TARSU e nel nuovo tributo. Tale diversa suddivisione sarà più evidente fra le diverse utenze domestiche, poiché all'ammontare dei metri quadrati dell'appartamento si affiancherà anche il parametro del numero dei componenti, prima non rilevante (tranne che per le abitazioni con unico occupante).

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad euro 53.745,32, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di euro 139.873,16.

Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

COMUNE DI TRENTINARA
TARIFFE TARES ANNO 2013

UTENZE DOMESTICHE

COMPOSIZIONE NUCLEO	QUOTA FISSA AL MQ	QUOTA VARIABILE A NUCLEO
FAMIGLIE 1 COMPONENTE	0,37	86,19
FAMIGLIE 2 COMPONENTI	0,43	155,14
FAMIGLIE 3 COMPONENTI	0,43	198,24
FAMIGLIE 4 COMPONENTI	0,51	189,62
FAMIGLIE 5 COMPONENTI	0,53	249,95
FAMIGLIE 6 O PIU' COMPONENTI	0,52	293,05
NON RESIDENTI O LOCALI A DISPOSIZIONE	0,37	86.19

COMUNE DI TRENTINARA
TARIFFE TARES ANNO 2013

UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIA	QUOTA A METRO QUADRO
1	Esposizioni, autosaloni	1,38
2	Alberghi senza ristorante	1,58
3	Uffici, agenzie, studi professionali	1,31
4	Banche ed istituti di credito	1,44
5	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,83
6	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,83
7	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,74
8	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74
9	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,15
10	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,95
11	Bar, caffè, pasticceria	3,75
12	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,14
13	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,68
14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,91



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue C.C. n.13

del 03.06.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
- f.to Rosario CARIONÉ -

IL SEGRETARIO GENERALE
- f. to MARTORANO dr.Antonio -

PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____ Reg. n. 280 addì 06 GIU 2013

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06 GIU 2013;

IL SEGRETARIO GENERALE
- f.to MARTORANO dr.Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06 GIU 2013 al _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.

2. E' divenuta esecutiva il giorno 06 GIU 2013

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4° D.L.vo 267/2000);
Li 06 GIU 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Trentinara addì 06 GIU 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTORANO dr.Antonio -